



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 - 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it - PEC boic85100g@pec.istruzione.it -

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G Codice Univoco UF61ZW

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
AL D.S.G.A.
Agli Atti

OGGETTO: Direttive per richiesta e fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. e L. 106/2025 - A.S. 2026/27

Visto l'art. 33 della L. 104/92, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010;

Vista la Circolare 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il CCNL Scuola 2022/2025;

Vista la Circolare dell'INPS n. 45 del 01/03/2011 e succ.;

Visto il D. lgs n. 105 del 30/06/2022;

Vista la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 che introduce ulteriori tutele per i lavoratori fragili;

Vista la circolare INPS N. 152 del 19/12/2025;

Al fine di contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro con il diritto alla fruizione dei permessi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992,

si forniscono le seguenti direttive:

• PRESENTAZIONE NUOVA ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. **La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento** a cui deve essere consegnato, successivamente, il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104.

La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica sul portale NUVOLA "Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92...".

La scrivente provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito;
- dichiarazione del soggetto in situazione di disabilità grave - ovvero del suo tutore legale, curatore o amministratore di sostegno (allegare copia del decreto di nomina) - nella quale viene indicato il familiare/i familiari che debba/debbero prestare l'assistenza prevista dalla legge (Allegato 2).

• CONFERMA DEL DIRITTO AI BENEFICI

Il personale che si è già avvalso dei benefici nel precedente anno scolastico è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre, qualora non avesse già provveduto, autocertificazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 - 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it - PEC boic85100g@pec.istruzione.it -

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G Codice Univoco UF61ZW

sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo **il modello All.1**

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

In relazione ai permessi in oggetto, il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, con parere UPPA n. 13/08 chiarisce che *“al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi...”*.

La **Circolare n° 13/2010** diramata dal **Dipartimento della Funzione Pubblica** - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale, al punto 7 ***“Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.”***, settimo capoverso, recita: *“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.”*

Pertanto, per favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente e poter organizzare il servizio con efficacia, il personale Docente e ATA che fruisce dei permessi di cui all'art.33, c.3, della L. n°104/92 è tenuto a predisporre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, tale programmazione deve essere prodotta utilizzando la modulistica presente portale NUVOLA ***“Richiesta di permessi art. 33 L. 104/92.....”***, **entro il 30 del mese precedente a quello in cui si intende usufruire dei permessi.**

Resta inteso che, in caso di necessità ed urgenza, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata dandone comunicazione entro le 24 ore precedenti la fruizione della stessa e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il permesso è utilizzato, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione».

Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell'art.20, comma 3, della Legge 102/2009, lo scrivente può, ove ne ravvisi i presupposti, chiedere direttamente agli organi preposti gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici de quo.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzata, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

È bene ricordare che l'esercizio del diritto ha una precisa e univoca finalità, che è, indubitabilmente, quella dell'assistenza alla persona disabile (è necessario un nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile. Cassazione sentenza n. 21529/2019).

L'uso improprio dei permessi, è sanzionabile in seguito a segnalazione all'Autorità Giudiziaria; si ricorda, infatti, che il Dirigente potrà procedere, tramite le forze dell'ordine o gli Enti competenti, ai sensi della legge 445/2000, alle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; l'eventuale difformità, rispetto al vero, delle dichiarazioni comporterà la denuncia per reato di falso e la decadenza del beneficio in esame.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:

- in giornate non ricorrenti;

Firmato digitalmente da FRANCESCA BALDELLI

BOIC85100G - codiceAOO - REGISTRO DELLE CIRCOLARI - 0000001 - 25/09/2026 - UNICO - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 - 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it - PEC boic85100g@pec.istruzione.it -

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico **BOIC85100G** Codice Univoco **UF61ZW**

- Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL del 18.01.2024 per i dipendenti ATA i "tre giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (...) possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili". Nel caso si decida di optare per tale modalità di fruizione devono essere precisati i giorni e le relative ore di permesso.
- laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, l'intero debito viene computato ad ore (18 ore mensili) e per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

APPROFONDIMENTO L. 106/2025

La legge 18 luglio 2025, n. 106 introduce nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro. Le disposizioni si applicano anche al personale della scuola e si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente.

La legge interviene in particolare su due ambiti:

- permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche (10 ore annue) dal 1° gennaio 2026;
- congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto di lavoro.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

A partire dal **1° gennaio 2026**, i lavoratori hanno diritto a **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**, destinate esclusivamente a esigenze di carattere sanitario connesse a patologie di particolare gravità. Queste ore si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo, offrendo una risposta più mirata ai bisogni terapeutici e diagnostici del lavoratore o del figlio minorenni affetto da gravi patologie, riducendo al contempo il ricorso improprio ad altri istituti (ad esempio congedi, malattia o permessi ex L. 104 utilizzati per visite personali).

Il diritto spetta:

- ai lavoratori affetti da **malattie oncologiche**, sia in fase attiva sia nella fase di **follow-up precoce**;
- ai lavoratori affetti da **malattie croniche o invalidanti**, anche rare;
- ai lavoratori con **figlio minorenne** affetto dalle patologie sopra menzionate.

In tutti i casi è richiesto un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, riferito al lavoratore o al figlio minorenne. Per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un verbale di invalidità civile che riconosca l'**indennità di frequenza** ([circolare INPS 152/25](#)).

Finalità e modalità di utilizzo dei permessi

Le 10 ore annue di permesso possono essere utilizzate per:

- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- cure mediche frequenti.

Ai fini della fruizione è necessaria una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria costituisce il



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo n.8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 - 40123 BOLOGNA tel 051333384

PEO boic85100g@istruzione.it - PEC boic85100g@pec.istruzione.it -

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico **BOIC85100G** Codice Univoco **UF61ZW**

presupposto per l'esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario.

Trattamento economico e copertura contributiva

Per le ore di permesso aggiuntive, la legge prevede l'applicazione **della disciplina già vigente per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita**. Ciò comporta:

- il riconoscimento dell'**indennità economica** secondo le regole previste per l'assenza per malattia;
- la **copertura figurativa** ai fini previdenziali.

Congedo non retribuito per gravi patologie

La legge n. 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, ha introdotto, inoltre, una forma di tutela pensata per accompagnare il lavoratore nei periodi in cui la malattia rende incompatibile la normale prestazione lavorativa con i percorsi di cura. È riconosciuta la possibilità di fruire di un **congedo non retribuito fino a 24 mesi**, anche frazionabile, per i lavoratori affetti da:

- malattie oncologiche;
- malattie croniche o invalidanti, anche rare, con **invalidità pari o superiore al 74%**.

Durante il periodo di congedo:

- è garantita la **conservazione del posto di lavoro**;
- non è prevista retribuzione;
- non è consentito svolgere altre attività lavorative.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, ma è **riscattabile ai fini pensionistici**. Si configura come un **diritto residuale**, esercitabile dopo l'esaurimento degli altri istituti di assenza previsti dall'ordinamento, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi

- Legge 18 luglio 2025, n. 106 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
- Circolare INPS 152 del 19 dicembre 2025;
- legge 106 del 18 luglio 2025 tutele per lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche;
- circolare INPS 152 del 19 dicembre 2025 tutele per lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche.

Le SS.LL. sono invitate a procedere al più presto alla presentazione della sopraindicata documentazione.

ALLEGATO 1: AUTOCERTIFICAZIONE DI RICONFERMA

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DISABILE

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Baldelli